

**ACCORDO INAIL MARCHE - REGIONE MARCHE**  
**per la tutela integrata degli infortunati e tecnopatici:**  
**potenziamento a seguito dell'emergenza COVID-19**

Tra l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) con sede in Ancona, Via Piave n. 25 (CF 01165400589), rappresentato dal Direttore regionale, dott. Giovanni Contenti, nato a Roma, il 06/11/1964,

e

la Regione Marche con sede in Ancona, Via Gentile d Fabriano n.9 (CF 80008630420) rappresentata dal Presidente della Regione, Prof. Luca Ceriscioli, nato a Pesaro il 15 marzo 1966;

per

l'erogazione di prestazioni di assistenza socio-sanitaria ai lavoratori infortunati e tecnopatici da parte dell'Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in attuazione del Protocollo di Intesa INAIL/Regione Marche del 25/11/2013 di durata triennale e rinnovato in data 26/11/2019 con scadenza 25/11/2022

**Tenuto conto che**

- l'art. 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, stabilisce che l'INAIL provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale in tema di infortuni sul lavoro e di malattia professionale e, nell'ambito di rapporti convenzionali con le regioni, all'erogazione delle "prime cure ambulatoriali", in coordinamento con le aziende sanitarie locali;
- l'art. 95 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede la possibilità per le Regioni di definire convenzioni con l'INAIL per disciplinare, nell'ambito della programmazione regionale, la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili per il compiuto recupero

- dell'integrità psico-fisica degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, garantendo la piena integrazione tra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell'INAIL;
- il DPCM 12 gennaio 2017 per effetto art. 1 comma 7 D. Lgs. 30/12/92 n. 502 definisce i livelli essenziali di assistenza che il Servizio Sanitario Nazionale garantisce agli assistiti, nel rispetto dei principi di necessità assistenziale, efficacia, appropriatezza ed economicità nell'impiego delle risorse;
  - in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);
  - il Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce che l'INAIL può provvedere a erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera (articolo 9, comma 4, lettera d-bis) e utilizzare servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate, per garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie (art. 11, comma 5 bis),
  - con Determinazione n. 258 dell'11 Luglio 2016, modificata ed integrata da successiva Determinazione n. 527 del 19 dicembre 2018, il Presidente dell'INAIL ha adottato il: "Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro" in attuazione della legge 23 dicembre 2014, n.190, articolo 1, comma 166, che stabilisce il rimborso, nei casi espressamente previsti, degli interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, entro limiti massimi di spesa prefissati comprensivi di ogni onere e imposta;
  - la Direzione regionale Inail, per effetto dell'articolo 10 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (nota prot. 5218 del 06 aprile 2020) quale soggetto attuatore degli interventi di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, è stata autorizzata ad acquisire un ulteriore contingente di medici specialisti e di infermieri mediante attivazione di specifici rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, provvedendo così al potenziamento delle proprie strutture sanitarie.

**Le parti si impegnano reciprocamente ad avviare azioni volte a realizzare una proficua collaborazione finalizzata al potenziamento dell'erogazione di prestazioni e di servizi così come di seguito individuati**

**Art. 1  
(Premesse)**

Il Decreto Legge 17/03/2020 n.18 (Misure di potenziamento del SSN e di sostegno economico per famiglie e lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) attribuisce all'INAIL il ruolo di soggetto attuatore degli interventi di Protezione Civile, amplificando così il compito già riconosciuto all'ente dai precedenti interventi normativi in materia di prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, a sostegno del Servizio Sanitario, ai fini della tutela globale ed integrata degli infortunati e tecnopatici.

L'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, con le inevitabili ricadute sulla tenuta del sistema sanitario, richiedono la condivisione di un'azione strategica e di un piano coordinato di intervento che favoriscano la gestione integrata del rischio e l'effettivo supporto ai servizi e alle funzioni del sistema sanitario regionale nel suo complesso.

Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti da un improvviso incremento delle richieste di prestazioni socio-sanitarie e assistenziali dovute alla diffusione del COVID-19 e degli eventi infortunistici correlati, l'INAIL-Direzione Regionale Marche e la Regione Marche – Assessorati alla Sanità, Lavoro e Attività Produttive - si impegnano al potenziamento dell'offerta delle prestazioni con azioni sinergiche volte a garantire la tempestiva presa in cura degli infortunati e tecnopatici mantenendo elevati standard qualitativi delle suindicate prestazioni.

**Art. 2  
(Prestazioni a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici)**

Entro il limite delle rispettive prerogative e competenze, l'INAIL Direzione Regionale per le Marche e la Regione Marche – Assessorati alla Sanità, Lavoro e Attività Produttive - si impegnano

ad attuare un programma di azioni e di interventi diretto ad estendere le attività di prime cure a tutto il territorio regionale.

Allo scopo di realizzare una piena sinergia, nel contesto di un sistema coordinato di attività e servizi attraverso strutture dedicate all'assistenza sanitaria, riabilitativa e protesica ed al reinserimento sociale e lavorativo – tenuto anche conto dell'intervento di potenziamento delle risorse sanitarie specialistiche e della dotazione strumentale, l'INAIL è riconosciuto quale soggetto erogatore delle prestazioni ambulatoriali di prime cure che saranno individuate in specifica convenzione attuativa con gli Enti del Servizio Sanitario, di cui all'art. 4 del presente protocollo.

### **Art.3**

#### **(Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi dei poliambulatori INAIL della regione Marche)**

Le strutture messe a disposizione sono autorizzate e in possesso dei requisiti previsti dal Sistema Autorizzativo ai sensi dell'art. 22 comma 2 della Legge Regionale n. 21 del 30 settembre 2016.

### **Art. 4**

#### **(Convenzioni attuative)**

Allo scopo di realizzare una piena sinergia, nel contesto di un sistema coordinato di servizi e strutture già operanti dedicate all'assistenza sanitaria, riabilitativa e protesica ed al reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, l'INAIL Marche di concerto con gli Enti preposti, si impegna a stipulare una o più convenzioni attuative con le quali si provvederà a:

- a) individuare le Strutture sanitarie INAIL erogatrici delle prestazioni oggetto del presente accordo "prime cure";
- b) definire i contenuti e le modalità di gestione dei flussi informativi;
- c) definire le modalità di regolazione dei rapporti economici – laddove necessari - tra il Servizio Sanitario Regionale e l'INAIL;

- d) definire, nell'ambito delle sinergie tra il Servizio Sanitario Regionale e l'INAIL, modalità di coordinamento delle attività finalizzate all'erogazione delle prestazioni, anche per l'avvio tempestivo dell'infortunato e del tecnopatico allo specifico percorso terapeutico e riabilitativo;
- e) strutturare un sistema di condivisione di informazioni e risorse, anche professionali, per la proficua cooperazione istituzionale multidisciplinare nelle attività di progettazione dei percorsi di reinserimento individualizzato.

**Art. 5**  
**(Tavolo tecnico di coordinamento)**

La Regione Marche e l'INAIL si impegnano a costituire un tavolo tecnico di coordinamento, i cui componenti saranno individuati in ragione delle competenze richieste con il compito di garantire l'attuazione del presente accordo, nonché approfondire le tematiche oggetto delle convenzioni attuative di cui al precedente articolo 4.

**Art.6**  
**(Durata)**

Il presente accordo ha durata fino al 31/12/2023, rinnovabile per ulteriori tre anni, previa esplicita manifestazione di volontà delle parti.

Ancona, 21 luglio 2020

per l'INAIL

Il Direttore Regionale

Dott. Giovanni Contenti

---

per la REGIONE MARCHE

Il Presidente

Prof. Luca Ceriscioli

---